



Direttiva all'attenzione della Posta Svizzera concernente l'esposizione dei costi del servizio universale e la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale

1.	<i>Scopo della direttiva</i>	2
2.	<i>Campo d'applicazione della direttiva</i>	2
3.	<i>Esposizione regolatoria</i>	2
3.1.	<i>Esposizione annuale</i>	2
3.2.	<i>Esposizione per prodotto e prestazione nel singolo caso</i>	3
4.	<i>Verifica indipendente</i>	4
5.	<i>Requisiti sistemici</i>	4
6.	<i>Requisiti tecnici</i>	4
6.1.	<i>Calcoli retrospettivi</i>	4
6.2.	<i>Imputazione di utili e perdite interni alle prestazioni interne</i>	5
6.3.	<i>Costi e ricavi straordinari</i>	5
6.4.	<i>Ammortamenti</i>	5
6.5.	<i>Accantonamenti</i>	6
6.6.	<i>Fatturazione adeguata dell'utilizzazione della rete postale</i>	6
7.	<i>Clausola generale</i>	6

Berna, 7 dicembre 2004

1. Scopo della direttiva

La legge sulle poste¹ e l'ordinanza sulle poste² fissano i principi per l'esposizione dei costi del servizio universale e dei costi della rete di uffici postali e per la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (esposizione regolatoria)³. Secondo l'art. 41 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle poste, l'autorità di regolazione è tenuta a garantire la verifica indipendente del rispetto di tali principi. Conformemente all'ordinanza sulle poste (art. 17 cpv. 2) e al relativo commento, l'autorità di regolazione deve definire in modo esaustivo ulteriori requisiti sotto forma di direttiva.

La presente direttiva è una sintesi dei principi legali in vigore e definisce in modo esaustivo i requisiti tecnici.

L'ufficio di revisione esterno tiene conto delle prescrizioni legali e della presente direttiva per la verifica dell'esposizione regolatoria della Posta Svizzera (qui di seguito Posta). Esso presenta un rapporto in merito all'attenzione dell'autorità di regolazione.

2. Campo d'applicazione della direttiva

Per decisione dell'autorità di regolazione la presente direttiva è applicabile a partire dall'esercizio 2004 della Posta. Il documento tiene conto non solo delle prescrizioni legali e dei testi di riferimento, ma anche dell'evoluzione nel mercato postale in Europa.⁴ L'autorità di regolazione si riserva tuttavia il diritto di modificare la presente direttiva se cambiamenti a livello postale, delle norme europee o della legislazione svizzera incidono in modo determinante sull'esposizione regolatoria.

3. Esposizione regolatoria

3.1. Esposizione annuale

Il 1° aprile di ogni anno, la Posta presenta all'autorità di regolazione i seguenti documenti concernenti l'esercizio precedente:

- Attestato comprovante che i costi del servizio universale sono esposti secondo l'art. 17 dell'ordinanza sulle poste.
- Attestato⁵ comprovante che il prezzo dei servizi liberi non è ridotto con i proventi del servizio universale secondo l'art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza sulle poste.

¹ Legge del 30 aprile 1997 sulle poste, RS 783.0

² Ordinanza del 23 novembre 2003 sulle poste, RS 783.01

³ La Posta è inoltre obbligata ad allestire un conto annuale e un conto di gruppo (art. 11 legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (legge sull'organizzazione delle poste), RS 783.1) e a esporre alle autorità fiscali gli utili ricavati dai servizi in regime di libertà (art. 13 della legge sull'organizzazione delle poste). La presente direttiva non concerne tali documenti.

⁴ Cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sulle poste e il commento relativo alla revisione 2004 dell'ordinanza del 23 novembre 2003 sulle poste, pag. 16

⁵ Art. 42 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sulle poste

Il 1° aprile di ogni anno, sulla base della lista indicata agli artt. 4 e 42 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza sulle poste, la Posta fornisce all'autorità di regolazione come minimo i seguenti dati riguardo all'esercizio precedente:

- i costi, i ricavi e i risultati dei tre servizi (servizi riservati, servizi non riservati, servizi liberi), nonché il totale dei risultati delle due prime categorie, ovvero il risultato del servizio universale;
- i costi, i ricavi e i risultati („contributo all'infrastruttura della rete postale“ sostenuto dal settore di monopolio) della rete di uffici postali con indicazione separata della quota concernente la distribuzione dell'unità “Rete postale e vendita”;
- i costi e i ricavi, per unità⁶ e servizio secondo la lista, nonché i prezzi di trasferimento e le chiavi di ripartizione applicati⁷;
- i costi, i ricavi e i risultati inerenti al trasporto di giornali e periodici in abbonamento⁸.

3.2. Esposizione per prodotto e prestazione nel singolo caso

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 dell'ordinanza sulle poste, nei seguenti due casi la Posta deve essere in grado di esporre i costi e i ricavi per prodotto e prestazione, dati non inclusi nell'esposizione regolatoria annuale di cui al punto 3.1:

- nel caso di un'approvazione delle tariffe da parte del Dipartimento nel settore sottoposto a monopolio e per i prezzi preferenziali applicati al trasporto di giornali e periodici;
- in seguito ad una denuncia concreta per violazione del divieto di sovvenzionamento trasversale o d'ufficio sulla base di determinati prodotti o prestazioni. L'autorità di regolazione stabilisce nel singolo caso il metodo più adeguato, come ad esempio il calcolo dei costi incrementali di lungo periodo (Long Run Incremental Costs - LRIC).

⁶ Il termine “unità” si riferisce ai singoli settori di attività della Posta.

⁷ Art. 42 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza sulle poste

⁸ Fino al più tardi entro la fine del 2007 La Confederazione assume i costi non coperti derivanti dall'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici, attualmente pari a 80 milioni di franchi (cfr. art. 15 legge sulle poste)

4. Verifica indipendente

L'autorità di regolazione incarica un ufficio di revisione esterno abilitato e indipendente di verificare l'esposizione regolatoria annuale secondo il punto 3.1.

La Posta è tenuta a fornire all'ufficio di revisione i documenti e i dati necessari a tale verifica.

5. Requisiti sistemici

Conformemente alla legge sulle poste, all'ordinanza sulle poste, ai testi di riferimento e tenendo conto delle norme sviluppate nel settore postale a livello europeo, la contabilità analitica per l'esposizione regolatoria della Posta, secondo gli artt. 4, 17, 18 e 42 cpv. 1 dell'ordinanza sulle poste, deve soddisfare i seguenti requisiti sistemici:

- attribuzione delle singole prestazioni e dei diversi prodotti ai servizi riservati o non riservati. Su richiesta dell'autorità di regolazione, tale lista deve essere approvata dal Dipartimento (art. 4). Essa serve da riferimento per l'esposizione dei costi del servizio universale e deve essere aggiornata con le singole prestazioni e i diversi prodotti dei servizi liberi (art. 42 cpv. 1 lett. g) il 1° aprile di ogni anno, in occasione dell'esposizione annuale;
- attribuzione trasparente dei costi e dei ricavi ai tre servizi e alle diverse unità;
- allestimento di una contabilità dei costi totali orientata al processo che permetta di esporre i costi e i ricavi effettivi delle singole prestazioni e dei diversi prodotti. Sono considerati effettivi i costi e i ricavi realizzati dal Gruppo Posta Svizzera;
- le chiavi di ripartizione e i prezzi di fatturazione interni si basano anch'essi sui costi totali effettivi e devono essere esposti in modo trasparente.

6. Requisiti tecnici

L'esposizione regolatoria deve soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

6.1. Calcoli retrospettivi

I prezzi di fatturazione interni delle diverse unità devono basarsi su valori reali calcolati a posteriori. Se non è previsto un metodo sistematico di calcolo retrospettivo, si applicano le seguenti norme minime: gli scarti significativi tra i valori preventivati e i valori reali devono essere rilevati e imputati al momento della chiusura dell'esercizio ai tre servizi e alle diverse unità.

6.2. Imputazione di utili e perdite interni alle prestazioni interne

Le prestazioni interne devono essere fatturate alle unità che le richiedono in base ai costi effettivi. Se non è previsto un sistema d'imputazione dei costi effettivi, si applicano le seguenti norme minime per l'esposizione regolatoria annuale secondo il punto 3.1: alla chiusura dell'esercizio, gli utili e le perdite delle prestazioni interne devono essere imputati ai tre servizi e alle diverse unità sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

a) Utili e perdite dell'unità Immobili Posta

Alla chiusura dell'esercizio, gli utili e le perdite dell'unità Immobili Posta, risultanti dalla locazione o dalla gestione, conformemente alle norme minime, devono essere imputati ai tre servizi e alle diverse unità sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

Gli utili e le perdite realizzati attraverso la vendita di immobili sono considerati costi o ricavi straordinari e devono essere indicati separatamente nell'esposizione secondo il punto 3.1. Alla chiusura dell'esercizio, essi devono essere imputati ai tre servizi e alle diverse unità sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

b) Utili e perdite dell'unità Tesoreria del gruppo

Se la Posta rinuncia a un metodo sistematico di eliminazione delle perdite e degli utili dell'unità Tesoreria del gruppo, alla chiusura dell'esercizio, conformemente alle norme minime, gli utili e le perdite della Tesoreria del gruppo devono essere imputati ai tre servizi e alle diverse unità ed esposti separatamente secondo il punto 3.1. Essi sono imputati sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

6.3. Costi e ricavi straordinari

I costi e i ricavi straordinari, legati in particolare a ristrutturazioni, vendite e acquisti di partecipazioni ecc., devono essere esposti separatamente secondo il punto 3.1. Le singole rubriche dei costi e dei ricavi vanno designate ed esposte separatamente. I costi e i ricavi straordinari sono imputati ai tre servizi e alle diverse unità sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

6.4. Ammortamenti

Gli ammortamenti sono effettuati sulla base di principi generalmente riconosciuti e secondo criteri oggettivi, sempre che essi permettano di compensare in modo adeguato il deprezzamento degli impianti e degli stock iscritti nel bilancio. Essi devono essere esposti separatamente secondo il punto 3.1. Gli ammortamenti consentiti nell'ambito dell'esposizione regolatoria annuale secondo il punto 3.1. sono, di regola, quelli conformi ai principi contabili riconosciuti dalla Posta (attualmente standard IFRS). Gli ammortamenti sono imputati ai tre servizi e alle

diverse unità sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

6.5. Accantonamenti

Gli accantonamenti sono impegni presenti legati a un avvenimento che si è verificato nel passato che devono probabilmente essere adempiuti. Inoltre, è possibile stimare il relativo ammontare in modo affidabile. Gli accantonamenti devono essere esposti separatamente secondo il punto 3.1. Sono considerati validi per l'esposizione secondo il punto 3.1. gli accantonamenti effettuati nel rispetto dei principi contabili riconosciuti (attualmente standard IFRS). Gli accantonamenti sono imputati ai tre servizi e alle diverse unità sulla base di chiavi di ripartizione oggettive e verificabili, illustrate nell'esposizione annuale.

6.6. Fatturazione adeguata dell'utilizzazione della rete postale

Per permettere al sistema di trasferimento dei costi dell'unità "Rete postale e vendita" di garantire una distribuzione equa dei costi della rete postale su tutte le unità che forniscono prodotti o vendono prodotti di terzi, i prezzi di trasferimento devono essere fissati in maniera oggettiva e verificabile per l'esposizione regolatoria annuale secondo il punto 3.1, di modo che:

- i costi totali effettivi della rete postale ottimale, necessaria per garantire il servizio universale, possano essere sostenuti interamente e in modo adeguato¹¹ da tutte le unità che forniscono prodotti o che vendono prodotti di terzi;
- essi possano contribuire in modo adeguato¹² al finanziamento dei costi restanti della rete di uffici postali.

Tenendo conto dei principi suesposti, i costi della rete postale non coperti attraverso i ricavi devono essere imputati al settore sottoposto a monopolio sotto forma di contributo all'infrastruttura della rete postale, secondo i termini della legge sulle poste.

7. Clausola generale

La Posta deve segnalare e precisare nell'esposizione regolatoria annuale all'attenzione dell'autorità di regolazione deroghe importanti, esistenti o future, ai principi enunciati nel presente documento. L'autorità di regolazione si riserva il diritto di modificare la presente direttiva sulla base di nuove conoscenze.

¹¹ "Adeguato" significa che i prezzi di trasferimento sono fissati in maniera oggettiva e verificabile, proporzionalmente all'utilizzazione dell'infrastruttura.

¹² Ad ogni transazione sarà applicato come minimo il prezzo di trasferimento valido nella rete di uffici postali ottimale.

Autorità di regolazione postale
Il responsabile

M. Kaiser

Berna, 7 dicembre 2004

Il presente documento è una traduzione della versione originale tedesca